

Il risarcimento del danno al terzo trasportato nel c.d.a.

Brevi cenni critici all'art. 141 del codice delle assicurazioni

di Marco Rossetti

L'art. 141 cod. ass. disciplina l'ipotesi di danni patiti dal terzo trasportato e costituisce una previsione del tutto nuova. La norma non distingue tra le varie ipotesi di trasporto e dunque deve ritenersi applicabile sia nel caso di trasporto di cortesia, sia nel caso di trasporto gratuito, sia nel caso di trasporto oneroso.

L'art. 141 cod. ass. è forse una delle norme meno felici dell'intero codice delle assicurazioni; sia per la tecnica con la quale è stato scritto, sia per il contenuto, che nella migliore delle ipotesi è ambiguo e nella peggiore inutilmente peggiorativo rispetto all'attuale stato di cose.

Affinché sia ben chiaro questo concetto, è opportuno brevemente ricordare di che tipo di tutela abbia goduto fino ad oggi, per diritto vivente, il trasportato su un veicolo a motore, che in conseguenza di un sinistro abbia patito danni alla persona.

Nel caso di sinistro stradale senza urto tra veicoli, il trasportato a qualsiasi titolo poteva pretendere il risarcimento del danno, ex art. 2054, comma 1, c.c., dal proprio vettore e dall'assicuratore della r.c.a. di quest'ultimo.

Nel caso di sinistro stradale con scontro tra due o più veicoli, il trasportato a qualsiasi titolo poteva pretendere l'intero risarcimento sia dal proprio vettore, sia dai conducenti degli altri veicoli, invocando nei confronti di ciascuno di essi la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., e di conseguenza il beneficio della solidarietà di cui all'art. 2055 c.c. (*ex permultis*, Cass., sez. III, 20-04-2004, n. 7500, in Arch. circolaz., 2004, 982; Cass., sez. III, 26-02-2004, n. 3868, in Arch. circolaz., 2004, 742).

Fino all'entrata in vigore del codice, quindi, il terzo trasportato aveva dinanzi a sé una nutrita platea di debitori solidali: i conducenti, i proprietari ed i rispettivi assicuratori. La colpa di tutti costoro era presunta.

L'art. 141 cod. ass. stabilisce ora in modo *tranchante* che il danno subito dal trasportato “è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo [sic]¹”, “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti”, e “salva l'ipotesi di caso fortuito”. Il terzo comma, altrettanto recisamente, afferma che “l'azione di-

retta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo”.

Il meccanismo previsto dalla norma, in sintesi, è il seguente: il terzo danneggiato domanda il risarcimento del danno all'assicuratore del vettore; quest'ultimo è tenuto al pagamento dell'indennizzo, salvo recuperare l'importo pagato nei confronti dell'assicuratore del terzo responsabile. Il trasportato non può agire nei confronti dell'assicuratore del veicolo antagonista, se non quando il massimale dell'assicuratore del vettore sia incapiente, e quello dell'assicuratore dell'altro corresponsabile sia superiore al minimo di legge.

Il buon senso potrebbe indurre a ritenere che lo scopo avuto di mira dal legislatore con tale norma sia stato quello di garantire in ogni caso il risarcimento al trasportato, salva la rivalsa dell'assicuratore del vettore nei confronti dell'effettivo responsabile. Non saprei dire se sia stata davvero questa la finalità della norma; ma è certo che, per come essa è stata scritta, tale finalità non può dirsi raggiunta.

¹ Si noti la evidente sgrammaticatura, posto che l'espressione “a bordo” dovrebbe reggere la preposizione “di”, e non “su”.

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ via web sul sito www.assinews.it

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ via fax al numero 0434.20645

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



Abbonamento annuale alla rivista cartacea

- Compagnie, Banche **150,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **110,00 euro**



Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)

- Compagnie, Banche **180,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **140,00 euro**

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it